

Approvato dagli Organi statutari
nella seduta del 4 Giugno 2020
Verbale n. 39 – Delibera n. 1

Statuto

della

**Confederazione Italiana
Autonoma Lavoratori**



STATUTO
CONF.I.A.L.
CONFEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA LAVORATORI

ART. I – DENOMINAZIONE

È costituita la **CONFEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA LAVORATORI**, in sigla **CONF.I.A.L.**

La sua sede legale nazionale è a Roma; essa può istituire sedi secondarie decentrate su tutto il territorio nazionale ed eventualmente anche all'estero.

Tutte le Strutture territoriali confederali e le Federazioni emanate, a qualsiasi livello, con la celebrazione dei propri Congressi, nel rispetto delle norme del presente Statuto e dei suoi Regolamenti attuativi, acquisiscono autonomia finanziaria, patrimoniale e organizzativa e si dotano di specifico Codice Fiscale, nonché dello Statuto della struttura di riferimento che non potrà essere in contrasto con le norme del presente Statuto.

Il verbale dell'Assemblea congressuale della Struttura, confederale territoriale o di federazione, assume la valenza di atto costitutivo della struttura stessa.

Nelle more, la segreteria confederale può incaricare in funzione commissariale dirigenti con la funzione di coordinatori o responsabili delle strutture di riferimento a qualsiasi livello territoriale, sia di federazione che Confederale.

La **CONF.I.A.L.** è un'associazione di diritto privato e non persegue fini di lucro, ai sensi dell'art. 36 c.c. e seguenti.

ART. 2 – SCOPI – FINALITA'

CONF.I.A.L. è una Confederazione Sindacale Autonoma, a base democratica, composta da associazioni sindacali da essa promosse o che vi aderiscano direttamente o in seconda affiliazione, che operano sul territorio Nazionale, previo formale riconoscimento della segreteria confederale, e ove

dalla stessa autorizzate, anche a livello europeo ed internazionale in rappresentanza, tutela e difesa dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, dei lavoratori autonomi, atipici, interinali, parasubordinati e precari, delle casalinghe, dei diversamente abili del lavoro, di guerra e civili, degli studenti, dei pensionati e dei disoccupati, precari, di ogni altra categoria di lavoratori subordinati e dei nuovi lavoratori della GIG-Economy e del Digitale.

Gli obiettivi prioritari della Confederazione sono lo sviluppo delle condizioni culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche dei lavoratori e delle lavoratrici sul fondamento della libertà, dell'equità, della giustizia sociale, della partecipazione alla soluzione dei problemi che caratterizzeranno, di volta in volta, il confronto tra produzione e lavoro secondo i modelli cooperativi e partecipativi attraverso la diffusione della conoscenza e dell'istruzione, la **CONF.I.A.L.**, si propone di migliorare le condizioni sociali e di promuovere il lavoro in tutte le sue forme e declinazioni, adeguando i modelli sociali e contrattuali all'evoluzione della società e del mondo dei lavori.

La **CONF.I.A.L.** è una Confederazione sindacale autonoma, libera, indipendente, democratica e apartitica, che si ispira ai principi di libertà, uguaglianza, inclusione e solidarietà, nonché ai valori del comunitarismo, ponendo l'attenzione sulla società e sulla comunità, e del personalismo, inteso come dottrina che afferma il valore essenziale dell'individuo nella costruzione della realtà e del mondo del lavoro nelle sue molteplici declinazioni e cambiamenti, nonché alle culture del riformismo italiano ed europeo.

Elabora e propone studi di politica sindacale, del lavoro, dell'economia, del welfare e sulle relazioni industriali e modelli contrattuali, anche attraverso specifici centri studi o altre forme ritenute opportune, nonché Enti Bilaterali di settore o Intercategoriali, Associazioni di promozione sociale e del terzo settore.

Partecipa a trattative, consultazioni nazionali e decentrate per i rinnovi, gli aggiornamenti, le integrazioni, della contrattazione dei diversi settori pubblici e privati, nonché ai tavoli di partenariato nazionali, regionali e territoriali.

Promuove mobilitazioni nazionali, regionali e territoriali, nonché azioni rivendicative e vertenziali sia di carattere collettivo che individuale verso controparti pubbliche e private e proclama scioperi ed altre iniziative tese a sostenere le vertenzialità da essa promosse, anche in coazione con altre sigle con le quali intenderà portare avanti azioni comuni.

Organizza Convegni di studio sulle diverse problematiche attinenti il mondo del lavoro, dell'economia e del sociale.

Divulga il proprio operato attraverso uno o più organi di stampa, anche per via telematica e web, di cui può essere, anche, casa editrice.

Svolge direttamente o indirettamente, attraverso specifici accordi o convenzioni con soggetti terzi, attività di servizi riconducibili alla tutela ed assistenza sociale o socio-sanitaria, alla previdenza, al fisco, al consumo e al tempo libero dei propri associati.

Per il perseguimento di detti scopi e per le attività comunque strumentali al raggiungimento degli scopi statutari, oltre che di propri dipendenti, può avvalersi anche di agenti terzi anche aventi diversa personalità giuridica, ivi compresi quelli attinenti attività di servizi previdenziali e fiscali, da rivolgere ai propri associati.

La **CONF.I.A.L.** ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe e comunque a fini di utilità sociale a insindacabile giudizio dei propri organismi di rappresentanza legale.

Essa svolge ogni altra azione diretta per la realizzazione degli scopi prefissi.

In particolare si propone di:

- difendere gli interessi economici, morali, assistenziali previdenziali e fiscali, sia collettivi che individuali, di tutti i lavoratori e delle lavoratrici, con

assoluta autonomia di giudizio e libertà:

- provvedere alla tutela degli iscritti e le iscritte in sede sindacale nei luoghi di lavoro, pubblici e privati e nelle controversie collettive ed individuali di lavoro, sia in sede giudiziale che stragiudiziale;
- contrastare ogni forma di lavoro irregolare, sommerso, nero, in elusione, anche con specifici e mirati progetti, promuovendo la dignità ed il valore del lavoro;
- rappresentare, assieme alle categorie e/o alle Federazioni promosse, nelle contrattazioni collettive di lavoro e nei rapporti con i poteri dello Stato, centrali e decentrati a livello regionale, territoriale;
- assistere i propri iscritti nell'espletazione delle pratiche previdenziali tributarie e fiscali nei confronti degli enti pubblici e privati;
- elaborare studi e proposte relativi ai problemi sociali ed economici che interessano i propri associati ed il mondo del lavoro in generale;
- istituire, o partecipare, corsi di formazione professionali per il miglioramento ed il perfezionamento tecnico dei lavoratori;
- promuovere associazioni culturali, di promozione sociale, del terzo settore, centri studi, enti bilaterali e sindacati rappresentativi dei vari settori produttivi, nonché circoli ricreativi e ogni altra attività collaterale utile alla tutela dei lavoratori;
- sviluppare relazioni nazionali ed internazionali con analoghe organizzazioni di categoria degli altri Paesi, comunitari ed extra-comunitari, anche, con l'apertura di proprie sedi all'estero;
- aderire o affiliarsi ad Organizzazioni sindacali sovranazionali anche di livello europeo che condividono analoghe finalità;
- stipulare patti di unità d'azione o di adesione o di federazione e/o affiliazione con altre Organizzazioni di livello nazionale che praticano analoghe finalità con l'obiettivo di una maggiore rappresentatività e rappresentanza in specifici settori e/o comparti, soprattutto del lavoro pubblico;

- favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;
- promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli e verso i migranti;
- partecipare alla salvaguardia ed alla tutela del patrimonio delle Nazioni, con particolare riguardo all'ambiente, al clima, all'agricoltura, al patrimonio storico, archeologico, artistico e culturale;
- costituire enti operativi e/o società specifici per taluni settori di operatività quali la previdenza e l'assistenza sociale, la formazione professionale, il tempo libero, l'assistenza fiscale, servizi e consulenza legale e giuslavoristica, ecc.
- contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei lavoratori e dei giovani, nonché allo sviluppo e alla diffusione della cultura per la difesa della legalità e del lavoro regolare.
- costituire specifiche associazioni senza scopo di lucro per il Terzo settore e la promozione sociale, promuovendo Progetti e organizzando anche la raccolta del 5 per mille ove necessario.

ART. 3 – FEDERAZIONI

In presenza di base associativa nei territori e in relazione a specifici settori di interesse della Confederazione, verificata la consistenza della base associativa e la necessità di costituzione, previa apposita delibera della segreteria confederale, possono essere costituite e strutturate direttamente dalla Confederazione le Federazioni Nazionali di categoria, settore o comparto, per i seguenti settori:

- ISTRUZIONE – RICERCA E UNIVERSITA’;
- INDUSTRIA (Chimica, Energia e Manifatturiero - Edili, Costruzioni, Legno – Metalmeccanici e Metallurgici – Tessile, Abbigliamento e Calzaturiero, etc.)
- ARTIGIANATO;
- FUNZIONE PUBBLICA (Funzioni Locali – Funzioni Centrali, Sanità Pubblica, ecc.);
- CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI;

- COMUNICAZIONE, POSTALI, POSTELEGRAFONICI;
- TRASPORTI;
- TURISMO-PUBBLICI ESERCIZI, COMMERCIO E TERZIARIO E SERVIZI;
- SANITA' PRIVATA;
- AGRICOLI, AGROALIMENTARI E FORESTALI;
- PENSIONATI E WELFARE;
- MIGRANTI;
- TEMPORANEI, AUTONOMI, ATIPICI PARTITE IVA, CALL CENTER;

ed in ogni caso tutte le categorie e settori merceologici comunque connessi a quelle indicate, anche riferite ai lavoratori ed alle lavoratrici con contratto di lavoro subordinato e/o atipico e della GIG-Economy e Intelligenza Artificiale, ivi compresi i Call Center. Fermo restando che le Federazioni Nazionali di categoria, settore o comparto, sono promosse e costituite, esclusivamente, dalla Confederazione Nazionale e per essa dalla Segreteria Generale, possono aderire alla **CONF.I.A.L.**, previa delibera di approvazione di quest'ultima, con modalità legali ed organizzative che potranno essere definite anche con apposito regolamento interno di attuazione del presente statuto, altre Federazioni, Sindacati ed Associazioni che condividono espressamente le finalità della Confederazione, direttamente o in seconda affiliazione. Parimenti, ove ritenuto utile per le finalità di tutela e di rappresentanza del mondo del lavoro, la Confederazione **CONF.I.A.L.** esclusivamente a livello nazionale, tramite la Segreteria Generale, può sottoscrivere direttamente, o autorizzare, di volta in volta, le Federazioni Nazionali di settore, categoria o comparto, di stabilire patti di affiliazione con altri Sindacati rappresentativi dei settori di riferimento. In assenza di tale autorizzazione l'eventuale atto di affiliazione viene considerato come violazione al presente statuto e quindi passibile di provvedimento di gestione straordinaria, per come previsto dall'art. 8 del presente Statuto. Ciascuna Federazione di categoria nazionale aderente alla Confederazione, ove ritenuto in via esclusiva da quest'ultima, potrà essere coinvolta nella partecipazione, ovvero far partecipare propri associati, alla costituzione di eventuali enti e/o società di servizi, contribuendo - gli stessi - pro quota al relativo finanziamento richiesto dalla Confederazione. Le Federazioni Nazionali hanno sedi in Roma.

ART. 4 - AUTONOMIA

La **CONF.I.A.L.** si configura come un'Organizzazione libera, autonoma e indipendente dalle istituzioni pubbliche, dai partiti politici e dalle associazioni di qualsiasi tipo, come garanzia della libertà di coscienza e dell'autonomia ed indipendenza dell'azione sindacale.

L'autonomia sindacale è pertanto fonte stessa della linea organizzativa della Confederazione e viene da essa affermata come capacità di definire, nei confronti della vita sociale e delle sue espressioni e conformazioni, una propria posizione, libera da ogni pregiudizio di carattere ideologico e/o politico, sesso, razza o religione per promuovere un'azione sindacale, esclusivamente legata agli interessi del mondo del lavoro, nel quadro di un armonico sviluppo della società italiana.

ART. 5 – METODO DEMOCRATICO

La **CONF.I.A.L.** utilizza esclusivamente il metodo democratico nella elezione e/o designazione dei gruppi dirigenti, a qualsiasi livello, nel promuovere la propria azione a sostegno delle istituzioni democratiche e del pluralismo politico e sociale, rifiutando, allo stesso tempo la visione classista del lavoro e il collaborazionismo aziendale, ma rivendicando pari dignità e autonomia nei rapporti con le istituzioni pubbliche, le associazioni datoriali, le imprese e le altre organizzazioni sindacali.

ART. 6 – VITA ASSOCIATIVA

Fondamento della vita associativa della Confederazione è il metodo del confronto democratico sia verso i propri associati, che finalizzato al libero dibattito con tutte le altre forze organizzate della società con un programma di un costante e aperto impegno a cogliere, nel diverso ritmo della produzione e dello sviluppo sociale, le linee portanti di un progresso generale della vita delle comunità nazionali, di cui la Confederazione si sente e si dichiara parte

attiva.

ART. 7 - ASSOCIATI

La qualifica di associato alla Confederazione si acquisisce attraverso:

- a) l'iscrizione alla CONF.I.A.L. avviene tramite il versamento diretto, della quota sindacale, alla Confederazione, attraverso rilascio di delega con trattenuta mensile in busta paga presso il proprio datore di lavoro pubblico o privato, fatta eccezione per i pensionati e i precari, le cui modalità sono regolamentate nel regolamento di attuazione del presente statuto;
- b) il versamento della quota di adesione tramite Federazione o sindacato di settore o categoria a cui si è sottoscritta la delega, ove la Confederazione nazionale, tramite la segreteria generale, abbia espressamente autorizzato l'autonomia finanziaria della Federazione o del Sindacato di settore o della categoria da essa rappresentata.

La compagine associativa della Confederazione è composta da tutti gli iscritti alla stessa, indipendentemente dalla modalità di iscrizione sopra descritta.

Gli associati concorrono alla formazione delle cariche e alla vita democratica della Confederazione, con pari dignità. Agli stessi la Confederazione attraverso i suoi organismi, Federazioni di categoria, sedi e dirigenti assicura ai diversi livelli territoriali la tutela dei diritti nei luoghi di lavoro, anche attraverso la contrattazione collettiva, nonché una serie di servizi e/o convenzioni.

L'iscritto, sottoscrivendo la delega di adesione alla CONF.I.A.L. approva il presente Statuto, dichiarando espressamente di averne preso visione sul sito istituzionale della Confederazione e si vincola a rispettarne, unitamente al Regolamento di attuazione, il Codice Etico e/o alla Carta dei valori, le singole clausole, in specie quelle di cui all'art. 8 in materia di provvedimenti disciplinari e art. 24 in materia di Collegio dei Probiviri, unico soggetto abilitato in caso di conflitti interni, rinunciando così, a dedurre le eventuali controversie innanzi alla magistratura ordinaria.

Con l'adesione a **CONF.I.A.L.**, quindi, ad ognuna delle sue articolazioni, gli associati che andranno a rivestire cariche nella organizzazione a qualsiasi livello dichiarano, in caso di controversie interne, a rinunciare all'eventuale ricorso alle sedi giurisdizionali e ad accettare esclusivamente le deliberazioni dell'Organo di giustizia interno alla **CONF.I.A.L.**: il Collegio dei Probiviri. La qualifica di associato onorario della Confederazione può essere conferita su iniziativa del Congresso Nazionale nonché del Consiglio Direttivo Nazionale della Confederazione, su proposta del Segretario Generale.

ART. 8 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 9 - CARICHE SINDACALI

Tutte le cariche previste dal presente statuto sono assunte dagli associati, mediante il metodo democratico, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di attuazione del presente statuto, approvato dalla segreteria. Gli iscritti in quanto associati a CONF.I.A.L. partecipano, ai vari livelli territoriali, anche attraverso le Assemblee Programmatiche congressuali, alle elezioni degli organi in occasione dei Congressi della Confederazione e/o delle Federazioni e/o sindacati aderenti, secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento congressuale e/o quelle del regolamento di attuazione del presente statuto, unici in grado di regolamentare in via esclusiva la materia. Le cariche previste dal presente statuto possono essere assunte solo dall'associato in regola con i versamenti delle quote attraverso delega con trattenuta sindacale in busta paga o attestato della Confederazione previo pagamento della quota annuale stabilita da versare a mezzo bollettino postale sul c/c della Confederazione. Detti incarichi, tuttavia, non danno diritto a corrispettivo alcuno, ad eccezione dell'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate dalla Segreteria Generale Confederale.

La stessa, per impegni di carattere permanente e/o a tempo pieno del dirigente sindacale, ha facoltà di deliberare con apposito atto eventuale indennità di carica e/o rapporto di assunzione, rispettando la legislazione in materia di obblighi fiscali e previdenziali.

ART. 10 – INCOMPATIBILITÀ

Le cariche di responsabilità ricoperte all'interno della Confederazione, delle Federazioni e/o dei Sindacati aderenti sono incompatibili tra di loro.

L'incarico nella segreteria confederale è incompatibile con quello di componente della segreteria di federazione, a qualsiasi livello. L'incarico di Segretario generale della Confederazione è incompatibile con quello di Segretario Responsabile o di componente della Segreteria della Federazione, a qualsiasi livello e viceversa.

Eventuali deroghe potranno essere stabilite dalla Segreteria Nazionale Confederale, secondo i dettami del Regolamento di Funzionamento del presente Statuto.

L'incarico di Segretario generale e/o responsabile o coordinatore responsabile a qualsiasi livello è incompatibile con incarichi politici, con quella di Sindaco, Consigliere comunale, provinciale e regionale, con quella di Rappresentante di Associazioni datoriali e con quella di Parlamentare a qualsiasi livello. La segreteria a fronte di particolari e straordinarie esigenze, ove previsto dal regolamento interno, può stabilire eventuali e motivate deroghe.

L'incarico di dirigente della Confederazione, delle Federazioni Nazionali e degli Enti promossi dalla Confederazione, a qualsiasi livello di rappresentanza, non è incompatibile con l'eventuale rapporto di lavoro di dipendenza dagli stessi.

È fatto obbligo ad ogni dirigente facente parte di qualsiasi organismo statutario della **CONF.I.A.L.** di essere iscritto alla stessa attraverso delega

con trattenuta mensile in busta paga. Il regolamento di funzionamento di attuazione del presente Statuto potrà meglio regolamentare la materia.

ART. 11 - PATRIMONIO

ART. 12 - ENTRATE

ART. 13 – ORGANIZZAZIONE

Gli organi della Confederazione sono:

STRUTTURA NAZIONALE:

- Congresso Nazionale Confederale;
- Consiglio Direttivo Nazionale Confederale;
- Segreteria Nazionale Confederale;
- Comitato Esecutivo Nazionale Confederale;
- Segretario Generale Confederale;
- Collegio Confederale dei Probiviri Nazionale;
- Collegio Confederale dei Sindaci Nazionale.

STRUTTURA REGIONALE:

- La struttura Regionale confederale è il luogo di Coordinamento delle strutture provinciali e territoriali ed esprime la sua democraticità attraverso l'Assemblea Programmatica regionale congressuale. Le modalità operative e di funzionamento sono definiti nel regolamento di attuazione del presente statuto, nonché nel regolamento congressuale. Con la celebrazione dei Congressi e la elezione degli organismi la struttura di riferimento assume l'autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale. La elezione degli organismi statutari scaturiti dai Congressi assegna in automatico anche la responsabilità legale e di rappresentanza del livello regionale di riferimento all'incaricato Segretario o Coordinatore responsabile il quale ha l'obbligo di

aprire uno specifico codice fiscale della struttura rappresentata e di cui ha la responsabilità finanziaria, patrimoniale, organizzativa. Il Verbale congressuale redatto e firmato dal Presidente che presiede l'assemblea congressuale e dalla Commissione elettorale diventa l'elemento certificatore e costituente della struttura e dei suoi organismi reggenti.

Si compone dei seguenti organismi:

- Assemblea programmatica Confederale Regionale;
- Coordinamento Regionale;
- Coordinatore Regionale Confederale Responsabile;
- Collegio Regionale dei Sindaci

STRUTTURA PROVINCIALE:

La struttura provinciale confederale è istanza politico/sindacale ed esprime la sua democraticità attraverso l'Assemblea Programmatica congressuale durante la quale elegge i delegati alle varie fasi congressuali.

I suoi organismi gestionali vengono designati con la convocazione della base associata da parte della Confederazione nazionale, di concerto con gli organismi uscenti preposti. Le modalità di designazione e/o nomina sono definiti nel regolamento di attuazione del presente statuto. E' emanazione del livello confederale nazionale ed è parte integrante del Coordinamento regionale e svolge, quindi, attività sindacale a seguito di specifico incarico di della Segreteria nazionale, condizione che, unitamente al verbale congressuale firmato dal Presidente effettivo del congresso e dalla commissione elettorale assegna in automatico anche la responsabilità legale e di rappresentanza del livello provinciale di riferimento all'incaricato Segretario o Coordinatore responsabile, il quale ha l'obbligo di aprire uno specifico codice fiscale della struttura rappresentata e di cui ha la responsabilità finanziaria, patrimoniale ed organizzativa.

Il Verbale congressuale redatto e firmato dal Presidente che presiede l'assemblea congressuale e dalla Commissione elettorale diventa l'elemento certificatore e costituente della struttura di riferimento.

Si compone dei seguenti organismi:

- Assemblea Provinciale Programmatica Congressuale;
- Collegio provinciale dei Sindaci;
- Coordinamento Provinciale Confederale;
- Coordinatore Provinciale Confederale Responsabile;
- Coordinatori territoriali;
- Responsabili Comunali;
- Attivo delle R.S.A. (Rappresentanza Sindacale Aziendale) e delle R.S.U. (Rappresentanza Sindacale Unitaria) di espressione CONF.I.A.L. elette anche in eventuali liste con le quali l'Organizzazione ha sottoscritto patti o accordi di affiliazione ai fini della rappresentatività e rappresentanza.

Analogamente, le Federazioni Nazionali di settore costituiranno gli Organi di livello nazionale, regionale e provinciale secondo i dettami del presente articolo e del regolamento di funzionamento interno del presente statuto, tenendo conto, in fase congressuale delle Norme statutarie emanate dagli Organismi della Confederazione all'uopo abilitati.

ART. 14 - CONGRESSO NAZIONALE CONFEDERALE

ART. 15 - COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE

ART. 16 - COMPITI DEL CONGRESSO

ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE CONFEDERALE

ART. 18 - SEGRETERIA NAZIONALE CONFEDERALE

ART. 19 - SEGRETARIO GENERALE CONFEDERALE

ART. 20 - IL VICE-SEGRETARIO GENERALE CONFEDERALE

ART. 21 – IL TESORIERE

ART. 22 - LE FEDERAZIONI

I SEGRETARI NAZIONALI DELLE FEDERAZIONI

ART. 23 - COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI

ART. 24 - COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

ART. 25 - ASSEMBLEA REGIONALE PROGRAMMATICA

ART. 26 - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

ART. 27 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

PROGRAMMATICA CONGRESSUALE

ART. 28 - COORDINAMENTO REGIONALE

ART. 29 – ASSEMBLEA REGIONALE DI COORDINAMENTO

ART. 30 – COORDINATORE REGIONALE RESPONSABILE

ART. 31 - IL VICE-COORDINATORE REGIONALE

ART. 32 – IL TESORIERE REGIONALE

ART. 33 - PATRIMONIO STRUTTURE PERIFERICHE

ART. 34 – ENTRATE STRUTTURE TERRITORIALI
DI QUALSIASI LIVELLO

ART. 35 - IL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLE
STRUTTURE CONFEDERALI REGIONALI,
PROVINCIALI E TERRITORIALI

Art. 36 – STRUTTURA PROVINCIALE

ART. 37– ASSEMBLEA PROVINCIALE
PROGRAMMATICA CONGRESSUALE

ART. 38 – RESPONSABILITA' LEGALE E PATRIMONIALE

Le strutture sindacali, a tutti i livelli, regionali confederali, delle strutture provinciali confederali e delle Federazioni di categoria di emanazione della **CONF.I.A.L.** nonché dei Sindacati aderenti e degli Enti promossi dalla stessa, con la celebrazione dei Congressi ai vari livelli sono organismi giuridicamente ed amministrativamente autonomi che in via esclusiva ed espressa rispondono delle obbligazioni assunte nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore. La qualifica di Legale Rappresentante pro tempore si acquisisce con la elezione degli organismi statuari con la celebrazione del Congresso, il cui verbale ne diventa l'elemento certificatore e costituente della struttura.

Le strutture suddette, nella persona del loro legale rappresentante, sono

responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno, per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto dell'adesione o dipendenza alla CONF.I.A.L., chiedere di essere esonerate dalle stesse.

Gli interventi di carattere finanziario da parte delle strutture nazionali a favore delle strutture periferiche è da imputarsi come contributi alla gestione di quest'ultime, non potendosi configurare in tale condotta alcuna corresponsabilità, da parte della CON.F.I.A.L. nelle obbligazioni assunte dalle singole strutture. I legali rappresentanti delle strutture sindacali ai vari livelli, sono responsabili nei confronti dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza per le obbligazioni assunte in violazione alle disposizioni di cui al presente Statuto e saranno comunque tenuti a rimborsarla per tutte le sopravvenienze passive, che dovessero derivare alla stessa per fatti imputabili ad omissioni o negligenza della struttura sindacale periferica.

ART. 39 -AZIONI SINDACALI

Le manifestazioni sindacali, l'adesione a manifestazioni organizzate da altri sindacati sia a livello Nazionale, sia a livello periferico devono essere preventivamente deliberate dalla Segreteria Nazionale della Confederazione che può anche delegare in ciò le strutture regionali o le singole Federazioni. Le strutture sindacali che dovessero operare in difformità a quanto sopra, pongono in essere, in tal modo, una condotta contraria alle norme statutarie.

ART. 40 – REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

ART. 41 – NORME FINALI E/O TRANSITORIE